Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 29 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

1937-XV. — **Società anonima Idroelettrica Comacina, in Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 7ª estrazione del 23 febbraio 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate l'8 febbraio 1937-XV e seguenti. — **Società anonima Alfa Romeo, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 35ª estrazione del 23 febbraio 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima nazionale « Cogne », in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 5ª estrazione del 26 febbraio 1937-XV e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« S.T.I.P.E.L. » Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate nella 8ª estrazione del 26 febbraio 1937-XV.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 gennaio 1937-XV, n. 305.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per la estensione dell'assicurazione obbligatoria per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per la maternità ad alcune categorie di lavoratrici dell'agricoltura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 gennaio 1937-XV, n. 306.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1780, concernente modificazioni al R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1936-XIV, n. 1780, concernente modificazioni al R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 4 marzo 1937-XV, n. 307.

Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la Finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, e l'annessavi tabella contenente i dati del settimo censimento generale della popolazione del Regno;
Udito il parere della Commissione centrale per la Finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Linguaglossa è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1940, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 115. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 marzo 1937-XV.

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Decollatura (Catanzaro), Cropalati (Cosenza), S. Leucio del Sannio (Benevento), Busso (Campobasso), Pennapiedimonte (Campobasso) e Pollutri (Chieti).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vedute le proposte del Banco di Napoli;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Butera dott. Giovanni per la Cassa comunale di credito agrario di Decollatura (Catanzaro);
Pinzetti Oreste fu Mamante per la Cassa comunale di credito agrario di Cropalati (Cosenza);
Zamparelli Giacomo fu Filippo per la Cassa comunale di credito agrario di S. Leucio del Sannio (Benevento);
Baioli Stanislao fu Giovanni per la Cassa comunale di credito agrario di Busso (Campobasso);
Finocchi dott. Arcangelo per la Cassa comunale di credito agrario di Pennapiedimonte (Chieti);
Di Virgilio Panfilo fu Venanzio per la Cassa comunale di credito agrario di Pollutri (Chieti).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(981)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 marzo 1937-XV.
Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Vitulano (Benevento), Pietramelara (Napoli), Roseto Valfortore (Foggia), Faggiano (Taranto) e Laurenzana (Potenza).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;
Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'indicato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Mazzella Ferdinando fu Nicola per la Cassa comunale di credito agrario di Vitulano (Benevento);
Marrocco Edoardo per la Cassa comunale di credito agrario di Pietramelara (Napoli);
D'Avanzo Lorenzo Biagio fu Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Roseto Valfortore (Foggia);
Importuno Cosimo fu Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Faggiano (Taranto);
De Carlo Altemario fu Gaetano per la Cassa comunale di credito agrario di Laurenzana (Potenza).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(982)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 marzo 1937-XV.
Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Caccamo (Palermo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;
Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Veduta la proposta formulata dal Banco di Sicilia con lettera del 12 ottobre 1936-XIV, n. 10826;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il rev. don Rosario Liborio Fusci fu Giorgio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Caccamo (Palermo).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(983)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 marzo 1937-XV.
Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orune (Nuoro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il sig. Pala Assunto Carmelo fu Nicolò è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orune (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(984)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 marzo 1937-XV.
Conferma in carica del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Altofonte (Palermo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduta la proposta del Banco di Sicilia con lettera del 21 dicembre 1936-XV;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il cav. uff. dott. Urso Cosimo fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Altofonte (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(985)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 marzo 1937-XV.
Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bonnanaro (Sassari), Ortacesus (Cagliari), Iglesias (Cagliari), Osilo (Cagliari) e Aritzo (Nuoro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'indicato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Diaz nob. Pietro fu Battista per la Cassa comunale di credito agrario di Bonnanaro (Sassari);

Corongiu dott. cav. Ernesto di Celestino per la Cassa comunale di credito agrario di Ortacesus (Cagliari);

Angeli Ado di Patrizio per la Cassa comunale di credito agrario di Iglesias (Cagliari);

Migheli Turra Quirico fu Baingio per la Cassa comunale di credito agrario di Osilo (Sassari);

Pili ing. Giuseppe di Sebastiano per la Cassa comunale di credito agrario di Aritzo (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(986)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendo stata accertata la presenza della fillossera in tutti i territori vitati della provincia di Foggia, con decreto in data 28 febbraio 1937-XV, sono estese ai territori stessi le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

(945)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Media dei cambi e dei titoli
del 25 marzo 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,84
Francia (Franco)	87,25
Svizzera (Franco)	432,75
Argentina (Peso carta)	5,72
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	18,99
Cecoslovacchia (Corona)	66,26
Danimarca (Corona)	4,1445
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6655
Olanda (Fiorino)	10,3975
Polonia (Zloty)	360,55
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,7870
Turchia (Lira turca)	15,0895
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,025
Id. 3,50 % (1902)	71,30
Id. 3,00 % (Lordo)	54,95
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,85
Rendita 5 % (1935)	90,80
Obbligaz. Venezie 3,50 %	88,825
Buoni novennali 5 % - Scad. 1940	101,10
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,325
Id. id. 4 % - Id. 15-2-1943	91,575
Id. id. 4 % - Id. 15-12-1943	91,50
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 69.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 163 — Data: 8 ottobre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Finanza di Bari — Intestazione: Brunetti Nina fu Nicola Maria — Titoli del debito pubblico: 2 obbligazioni redimibile 3,50 (1934), capitale L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data: 23 aprile 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Finanza di Cagliari — Intestazione: Piria Francesco fu Salvatore — Titoli del debito pubblico: certificato redimibile 3,50 (1934), capitale L. 18.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 697 — Data: 18 agosto 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Ubriaco Maria — Titoli del debito pubblico: 2 certificati consolidato 3,50, rendita L. 119.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(561)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi a 10 posti di assistente aggiunto del genio militare e a 2 posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3214, relativo all'ordinamento dell'istruzione agraria media;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'amminissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109, concernente agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV;

Visto il decreto del Capo del Governo del 3 ottobre 1936-XIV, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) assistente aggiunto del genio militare (grado 12° - gruppo *C*), posti n. 10;

b) vice agente dei centri rifornimento quadrupedi (grado 12° - gruppo *C*), posti n. 2.

Art. 2.

Ai concorsi suddetti possono prender parte coloro che sono muniti di uno dei titoli di studio indicati nel successivo articolo 4, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, il detto limite massimo è elevato di 4 anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI, di S. E. il Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è pure elevato a 35 anni a favore dei richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, i quali potranno essere ammessi ai presenti concorsi anche se per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso per lo stesso impiego.

Con l'aumento del limite di età di cui al precedente comma si cumulano gli altri aumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

I precedenti due commi si applicano anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi nelle circostanze ivi indicate, i quali all'atto della presentazione delle domande di ammissione ai concorsi non si trovino più in servizio militare.

Coloro che si trovino ad aver superato il limite massimo di età prescritto per il concorso a vice agente dei centri rifornimento quadrupedi i quali chiesero di partecipare al concorso indetto con decreto Ministeriale 4 settembre 1935, poi sospeso e successivamente revocato, sono ammessi al presente concorso indipendentemente dal requisito dell'età.

Al personale statale in servizio civile non di ruolo, comunque denominato, alla data del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, numero 2109, che, dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, ed entro il 18 dicembre 1936, data di entrata in vigore del cennato R. decreto-legge, n. 2109, abbia riportata idoneità in pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo *C* o parificabile delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età per l'ammissione ai presenti concorsi.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione ai concorsi è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, e lo abbiano prestato.

Dai predetti concorsi sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministero può negare, con provvedimento non motivato e insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio:

a) diploma originale (o copia del medesimo autenticata da notaio) di licenza di Regie scuole tecniche o complementari (conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico), o di Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro o di avviamento professionale, o di Regie scuole industriali o di Regi laboratori-scuola, per gli aspiranti ai posti di assistente aggiunto del genio militare;

b) diploma originale (o copia del medesimo autenticata da notaio) di perito agrario, rilasciato dalle Regie scuole agrarie medie, per gli aspiranti ai posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi;

2° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

3° certificato, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

6° certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante la appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve, inoltre, contenere l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne faccia le veci.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, e il relativo certificato, redatto in carta da bollo da L. 4, deve essere rilasciato e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, o anche rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini Sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sanmarinese; quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. Invece i certificati di iscrizione ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice Segretari.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

7° certificato medico, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di un ente delle dette Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato, deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; gli invalidi per la causa nazionale, di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454; nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza o debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente con la firma del concorrente, debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e lo stato matricolare (servizi civili), dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine sopra fissato, non perverranno a questo Ministero, corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno nelle prove scritte ed orali, di cui ai programmi annessi al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Le graduatorie dei dichiarati idonei saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18, e di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'articolo 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, e negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

d) dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale Militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo C.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

A vincitori dei concorsi assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 425 lorde, oltre, se vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-VIII, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, e all'aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 febbraio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: PARIANI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di assistente aggiunto del Genio militare.

Prove scritte.

1. — Composizione italiana.

La prova di italiano consiste nello svolgimento di un tema (breve rapporto o relazione relativa a studi e progetti semplici attinenti alle costruzioni), nel quale il candidato deve mostrare di possedere un certo grado di cultura generale professionale e di saper scrivere in forma corretta.

2. — Disegno geometrico ed architettonico.

Rette, angoli, divisione di segmenti, degli angoli e della circonferenza: poligoni, raccordi e tangenti; sezioni coniche; curve policentriche.

Piante e sezioni di edifici; riduzioni di disegni, tinte e segni convenzionali.

I cinque ordini di architettura.

Connessioni e collegamenti di legnami e dei ferri per armature, incavallature, castelli, ecc.

Disposizioni delle pietre e dei mattoni nei muri, pilastri, arcate, ecc.

Disegno dei vari elementi delle fabbriche. Regole pratiche elementari di decorazione.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

Prova orale.

a) Matematica.

Aritmetica. Radice quadrata. Rapporti e proporzioni fra numeri interi e frazionari. Regola del tre semplice e composto. Regola d'interesse.

Elementi di calcolo algebrico ed equazioni di primo grado.

Nozioni di geometria intuitiva. Figure piane. Area delle figure piane. Rette e piani perpendicolari. Angoli diedri. Piani perpendicolari. Piani paralleli. Poliedri. Cono. Cilindro e sfera. Misura delle superfici e dei volumi dei solidi comuni.

Geometria pratica. Allineamenti. Uso delle squadre agrimensorie. Misure delle lunghezze. Misura degli angoli. Uso dello squadro graduato. Livellazione lineare e di superficie. Uso del livello ad acqua e del livello a cannocchiale. Rilievo di terreni. Applicazione alla misura delle aree dei movimenti di terra e delle fabbriche. Rilevamento dei fabbricati.

b) Fisica.

Proprietà generale dei corpi. Dilatabilità per il calore. Termometri. Inerzia. Forze e loro rappresentazione geometrica; composizione e decomposizione. Centro di gravità e sua determinazione. Equilibrio dei corpi. Leva. Bilancia. Stadera. Carrucola fissa e mobile. Carrucola differenziale. Burbera. Argano. Capre. Piano inclinato, vite, cuneo.

Resistenze passive. Attrito. Coefficienti e riduzioni. Rigidità delle funi e delle cinghie di trasmissione. Resistenza del mezzo. Proprietà derivanti dalla coesione, durezza, tenacità, fragilità, duttilità, malleabilità. Nozioni sulla elasticità dei corpi. Carichi di rottura e di sicurezza per trazione e per compressione.

Pressione dei liquidi. Principio di Pascal. Torchio idraulico. Condizioni di equilibrio di un liquido in un vaso, o in vasi comunicanti, pressioni interne e pressioni sul fondo e sulle pareti laterali dei vasi.

Principio di Archimede e sua applicazione alla determinazione del peso specifico. Pressione atmosferica. Barometri. Pompe. Macchina pneumatica. Sifone.

Magneti naturali ed artificiali. Bussola. Elettrizzazione per attrito. Corpi conduttivi e corpi coibenti. Principali fenomeni di elettricità atmosferica. Parafulmini. Principali specie di pile. Elettrocalamita. Campanelli elettrici.

Materiali da costruzione. Pietre naturali. Pietre artificiali. Laterizi. Sabbia. Calci. Cementi. Pozzolana. Malta. Calcestruzzo. Legnami. Metalli. Vetri. Materie bituminose. Vernici, colori e mastici.

I materiali da costruzioni nei riguardi dell'umidità e del riscaldamento degli ambienti.

c) Chimica.

Aria atmosferica. Sua composizione normale. Nozioni sullo stato igrometrico dell'aria. Determinazione dell'umidità degli ambienti abitabili. Areazione degli ambienti.

Acqua e sua composizione. Acque meteoriche e sorgenti, loro provenienza dagli strati terrestri che attraversano.

Acqua di fognatura dei luoghi abitabili. Purificazione delle acque potabili. Scelta delle acque secondo l'uso cui sono destinate.

d) Costruzione.

Tracciamento sul terreno della pianta di un fabbricato. Ordinamento dei cantieri. Opere di fondazione murarie.

Classificazione dei terreni. Assaggi. Escavazione. Vari tipi di fondazione. Armatura degli scavi. Strutture murarie. Piattabande ed archi. Pilastri. Volte e relative armature.

Ponti di servizio. Macchine elevatorie. Scale, solai e coperture di ferro e misti. Copertura a tetto ed a terrazza.

Opere di finimento. Soffitti. Pavimenti. Intonachi. Rivestimenti.

Rimedi: mezzi preventivi contro l'umidità. Cornici. Opere di legname e ferro minuto.

Cenni sui lavori di cemento armato di impiego più comune (travi, solai, pilastri piattabande, ecc.); modalità di costruzione; qualità e requisiti dei materiali da impiegarsi.

Cenni sui lavori stradali (profili, sezioni, massicciate, inghiaiate, vari sistemi di pavimentazione stradale, opera d'arte).

Condottura d'acqua potabile. Impianti idraulici nei fabbricati civili. Latrine e fognatura domestica. Distribuzione delle acque. Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli ambienti.

Nozioni sulle costruzioni militari. Cenni sulle costruzioni di caserme, caratteristiche delle strade militari, cenni sui ponti di circostanza. Esplosivi e lavori di mina.

e) Nozioni varie.

Articoli del Codice civile riguardanti le costruzioni. Legge e regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai. Regolamento edilizio e d'igiene. Contabilità dei lavori. Documenti costituenti un progetto. Modi di esecuzione dei lavori. Contratti e capitolati di appalto. Misura, contabilità e liquidazione dei lavori.

Pronto soccorso per gli infortuni.

f) Nozioni elementari di statistica. Metodo statistico: compito - Rilevazione statistica - Indagine statistica: prospetti, tabelle, rappresentazioni grafiche - Media statistica - Numeri indici: esempi, scopo - Utilità della statistica.

p. *Il Ministro*: PARIANI.

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

ai posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi.

Prove scritte.

1. — Agraria.

I temi per la prova scritta di agraria verteranno su problemi e questioni d'indole generale, riflettenti l'agronomia e l'agricoltura, con speciale riguardo alle aziende nelle quali praticasi su larga scala l'allevamento del bestiame.

2. — Estimo rurale.

I temi per la prova scritta di estimo rurale avranno per oggetto la valutazione di miglioramenti fondiari (prosciugamenti, fabbricati, piantagioni, impianto di nuove coltivazioni, come prati stabili, ecc.) e dei loro effetti economici alla fine di un determinato periodo di tempo.

Il lavoro dovrà essere illustrato con l'esposizione dei principi fondamentali che regolano la materia.

Il candidato potrà consultare le tavole dei logaritmi, nonchè quei manuali tecnici, anche se speciali per l'estimo, che la Commissione esaminatrice crederà di permettere.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

Prova orale.

Le domande verteranno su principi di agronomia, agricoltura, economia, estimo, contabilità, legislazione e zootecnia, nonchè su nozioni elementari di statistica di cui ai seguenti argomenti:

Metodo statistico: compito - Rilevazione statistica - Indagine statistica: prospetti, tabelle, rappresentazioni grafiche - Media statistica - Numeri indici: esempi, scopo - Utilità della statistica.

Si discuteranno infine gli argomenti svolti dal candidato nelle prove scritte.

p. *Il Ministro*: PARIANI.

(977)

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Concorso per passaggio nei ruoli del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute di funzionari appartenenti ad altre Amministrazioni statali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 29 dicembre 1935-XIV, n. 2186, che istituisce il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1187, che istituisce i ruoli organici del detto Sottosegretariato di Stato;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 6 del R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1187, è aperto il concorso per il trasferimento a n. 8 posti di segretari e vice segretari (gradi 10° e 11°) nel ruolo organico, previsto dalla tabella *A* annessa al decreto-legge citato, agli impiegati di gruppo *A* delle altre Amministrazioni statali di pari grado o del grado inferiore ed agli impiegati appartenenti all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero ed all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *d*) dell'art. 5 del menzionato decreto-legge.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta da bollo da L. 6, alla Direzione generale degli affari generali del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) titolo di studio, originale od in copia autentica;

b) copia dello stato di servizio civile rilasciata dall'Amministrazione statale dalla quale il richiedente dipende, con indicazione anche della data di nascita, della situazione di famiglia e delle note di qualifica attribuite dall'anno 1931 in poi, ovvero, per gli aspiranti appartenenti agli Istituti di cui all'art. 1, un rapporto informativo dal quale risultino, oltre le indicazioni precedenti, anche la data di assunzione in servizio e le mansioni disimpegnate presso gli Istituti medesimi;

c) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con annotazione delle benemerenze di guerra;

d) certificato di appartenenza al P.N.F.;

e) pubblicazioni, escluse le opere manoscritte e dattilografate, titoli di studio o di carriera e tutti gli altri documenti che il richiedente crederà di esibire a dimostrazione della sua cultura e delle particolari attitudini a coprire il posto cui aspira.

Art. 4.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine prescritto.

Art. 5.

La Commissione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, formerà entro il numero dei posti da conferire per ciascun grado, apposita graduatoria tra i candidati che a suo giudizio insindacabile riconoscerà meritevoli del trasferimento tenendo conto dei titoli, dei documenti esibiti e delle informazioni che potranno essere richieste alle rispettive Amministrazioni statali od ai rispettivi Enti di diritto pubblico.

Art. 6.

La graduatoria di cui all'articolo precedente sarà approvata con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(976)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.